

CCLXXXVII.

TORNATA DEL 6 MARZO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Congedi* — *Presentazione di relazioni* (pag. 9905) — *Si riprende la discussione degli articoli del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento nel Regio esercito » (N. 530) — L'art. 19 è approvato dopo osservazioni del senatore Bava-Beccaris (pag. 9906) e del ministro della guerra (pag. 9906) — Si approva l'art. 20 — L'art. 21 è soppresso — Si approva l'art. 22 dopo osservazioni del senatore Goiran, relatore (pag. 9907) e del ministro (pag. 9907) — Gli articoli dal 23 al 27 sono stralciati — È approvato l'art. 27-bis, dopo osservazioni del senatore Goiran, relatore (pag. 9908) e del ministro della guerra (pag. 9908) — Si approva l'art. 28 — Sull'art. 29 fa osservazioni il senatore Bava-Beccaris (pag. 9909), cui rispondono il senatore Goiran, relatore (pag. 9909) e il ministro (pag. 9909) — L'art. 29 è approvato — Senza discussione sono approvati i successivi articoli fino al 37 — L'art. 37-bis è approvato dopo osservazioni del senatore Bava-Beccaris (pag. 9911) e del ministro (pag. 9911) — Sull'art. 38 chiede spiegazioni il senatore Pollio (pag. 9912), cui risponde il ministro (pag. 9912) — L'art. 38 è approvato — Si approva l'art. 39 ed ultimo — Si procede poi al coordinamento del disegno di legge: riferisce su di esso il senatore Goiran, relatore (pag. 9912) — Le proposte di coordinamento sono approvate — *Presentazione di disegni di legge* (pag. 9912, 9913).*

La seduta è aperta alle ore 15,3.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri: delle colonie, della guerra, della marina, del tesoro, della istruzione pubblica e delle poste e telegrafi.

BISCARETTI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo per motivi di salute: di un mese il senatore Sinibaldi, di quindici giorni il senatore Plutino.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

Presentazione di relazioni.

BLASERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1913-914;

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-13;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-13;

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 3,625.24 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 132,212.55 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12 concernenti spese facoltative.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Blaserna della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e poste all'ordine del giorno.

Seguito della discussione sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento nel R. esercito » (N. 530).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito ».

Come il Senato sa, nella seduta di ieri furono approvati i primi 18 articoli del disegno di legge.

Viene ora in discussione l'art. 19, sul quale sono state presentate modificazioni d'accordo fra l'onor. ministro e l'Ufficio centrale. Non facendosi osservazioni, darò lettura dell'articolo 19, secondo il testo concordato.

Art. 19.

I capitani di stato maggiore sono scelti tra quelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, i quali:

a) abbiano superato con distinzione gli esami della Scuola di guerra;

b) abbiano compiuto con buon esito un esperimento pratico di servizio di stato maggiore, secondo norme da stabilirsi con decreto Reale;

c) abbiano ottenuto lodevolmente per due anni, col grado di capitano, il comando di un reparto della propria arma.

Salvo l'eccezione di cui all'articolo seguente, i maggiori, i tenenti colonnelli e colonnelli di

Stato maggiore sono scelti fra gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dei gradi corrispondenti, i quali abbiano da ufficiali superiori prestato lodevolmente servizio, per due anni almeno, in un reggimento della loro arma e per il complesso delle loro qualità siano giudicati idonei al trasferimento nel Corpo di Stato maggiore, secondo norme da stabilirsi con decreto Reale.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Desidero chiarire al Senato questa che appare una variante ma che tale non è. Io ho pregato l'Ufficio centrale di voler consentire che si ritornasse puramente e semplicemente alla dizione del progetto ministeriale. La discrepanza fra la dizione del progetto ministeriale e quella dell'Ufficio centrale consisteva in ciò: che il reclutamento degli ufficiali superiori di Stato maggiore secondo il progetto ministeriale doveva farsi sulla totalità degli ufficiali superiori di tutte le armi combattenti, e questo nel concetto di stabilire che tutti potessero concorrere al Corpo di Stato maggiore e che non vi fosse neppure più l'ombra del Corpo chiuso; secondo invece il progetto dell'Ufficio centrale, pur ammettendo il principio, lo si restringeva alquanto, poichè si diceva: saranno di massima tolti dai maggiori provenienti dal Corpo di Stato maggiore ed in mancanza di questi dagli altri. Ora io ho preferito la dizione più larga, cioè che gli ufficiali superiori di Stato maggiore saranno tolti da tutte le armi combattenti, purchè abbiano le qualità volute da determinarsi per decreto Reale.

BAVA-BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA-BECCARIS. Ho domandato la parola semplicemente per fare una raccomandazione, che spero l'onorevole ministro vorrà accogliere. Dove si dice: « per il complesso delle loro qualità siano giudicati idonei al trasferimento nel Corpo di Stato maggiore secondo norme da stabilirsi per decreto Reale », chiederai che nel regolamento si specificasse che questi ufficiali debbono avere ottenuto l'avanzamento a scelta, debbono cioè già avere ottenuto questo titolo, per entrare nel Corpo di Stato maggiore. Senza

insistere nel fare una proposta concreta, mi limito a raccomandarne l'esame.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Terrò presente la raccomandazione del senatore Bav Beccaris, senza naturalmente dare affidamento che possa o non possa essere inserita nel regolamento.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 19.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 20.

I capitani di Stato maggiore sono promossi maggiori nell'arma di provenienza; i maggiori possono essere promossi o nell'arma di provenienza o nel Corpo stesso di Stato maggiore; i tenenti colonnelli, di massima, sono promossi nell'arma di provenienza ed eccezionalmente nel Corpo di Stato maggiore.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Chiarisco anche questa che pare una variante e non è. Nel testo dell'Ufficio centrale, per errore di stampa, era stato dimenticato questo comma che viceversa figura nel testo ministeriale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 20.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 21

(Soppresso).

Art. 22.

I maggiori di Stato maggiore sono promossi tenenti colonnelli quando, per la loro sede di anzianità, raggiungano il primo sesto del ruolo organico dei maggiori della propria arma.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. La piccola variante introdotta in questo articolo dipende dallo stralcio fatto del ruolo unico. In conseguenza di ciò, diveniva necessario che il vantaggio di un sesto che si accorda agli ufficiali di Stato maggiore fosse riferito al ruolo organico dell'arma alla quale appartengono, e non già al ruolo complessivo, come sarebbe avvenuto col ruolo unico.

GOIRAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. Il progetto ministeriale, per la promozione dei maggiori di Stato maggiore a tenenti colonnelli accordava il vantaggio di un decimo; l'Ufficio centrale ha creduto bene aumentare questo vantaggio, portandolo ad un sesto.

Dirò francamente che dapprima tutto l'insieme di questo disegno di legge ci era sembrato molto severo verso il Corpo di Stato maggiore; ci era sembrato anzi che quasi in esso si contenesse una concessione alle correnti contrarie. Ma visto che il ministro poi nel suo progetto d'ordinamento dell'esercito aveva conservato il Corpo di Stato maggiore, quantunque la Commissione d'inchiesta sull'esercito avesse consigliato invece il principio del servizio di Stato maggiore, e l'abolizione del Corpo di Stato maggiore, l'Ufficio centrale si è associato a tutte le restrizioni che molto opportunamente, tutto ben considerato, l'on. ministro della guerra ha introdotto nel suo progetto per gli ufficiali di Stato maggiore. Fra queste restrizioni è quella relativa alla soppressione della esenzione pei capitani di Stato maggiore dagli esami di promozione a maggiore per anzianità. Questa disposizione che può sembrare severa, in fondo è razionale, perchè siccome la massima parte dei capitani di Stato maggiore finirà per concorrere all'avanzamento a scelta per esperimento, coloro che non concorreranno è segno che non ne avranno la stoffa o la volontà, e per conseguenza dovranno essere considerati alla stessa stregua di tutti gli altri capitani e assoggettati all'esperimento per la promozione a maggiore per anzianità.

Ho creduto necessario di fare queste dichiarazioni per spiegare perchè si è aumentato il vantaggio per la promozione dei maggiori di Stato maggiore a tenenti colonnelli. Senza questo vantaggio i maggiori di fanteria, cavalleria,

ed artiglieria non provenienti dai capitani di Stato maggiore, che si volessero trasferire nel corpo di Stato maggiore in virtù dell'art. 19, difficilmente accetterebbero il passaggio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 22.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Vengono ora gli articoli 23, 24, 25, 26 e 27, che l'onor. ministro, d'accordo con l'Ufficio centrale, ha stralciato dal primitivo progetto.

Passeremo perciò alla discussione dell'articolo 27 bis, di cui do lettura:

Art 27 bis.

Alla tabella n. XV degli ufficiali fuori quadro stabilita dalla legge 17 luglio 1910, n. 515, modificata dalla legge 27 giugno 1912, n. 698, è sostituita la seguente:

Tabella n. XV degli ufficiali fuori quadro (Stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio).

43	colonnelli o tenenti colonnelli
27	tenenti colonnelli o maggiori
193	capitani
131	tenenti o sottotenenti
<u>394</u>	<u>totale.</u>

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Per spiegare agli onorevoli colleghi la ragione di questo articolo 27-bis, faccio presente che esso mira essenzialmente a questo: soppresso o stralciato il ruolo unico, che dava il pareggiamento meccanico, automatico di tutti gli ufficiali superiori, l'Ufficio centrale, consenziente il Senato, ha fatto invito al ministro della guerra, perchè il prossimo ritocco degli organici dell'esercito fosse commisurato al concetto di ottenere il più che fosse possibile, per altra via, quel pareggiamento che prima si voleva ottenere col ruolo unico.

Ho tradotto immediatamente in atto questa raccomandazione del Senato, almeno in parte, con questo articolo 27-bis il quale mira a questo: senza variare la totalità degli ufficiali della tabella quindicesima della legge d'ordinamento

del Regio esercito, relativa agli ufficiali fuori quadro, si lascia facoltà al ministro di usufruire dei vari gradi, colonnelli o tenenti colonnelli, tenenti colonnelli o maggiori, in modo da poter in equa misura avvantaggiare la carriera degli ufficiali di quelle armi che fossero più attardate delle altre. Usufruento con criterio equanime di questa tabella si può, almeno in parte, riparare all'inconveniente delle disparità stridenti di carriera che hanno preoccupato nel passato.

GOIRAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. Quest'articolo 27 bis è certamente un buon avviamento al pareggiamento delle carriere ed un mezzo, diremo così, elastico, che permette al ministro di stabilire un certo parallelismo nei quadri degli ufficiali superiori. Ma l'Ufficio centrale raccomanda all'on. ministro di non arrestarsi qui, perchè i bisogni sono grandi; lo spareggiamento per alcune armi è considerevole e certamente bisogna ritoccare le tabelle organiche di quasi tutte le armi. Quindi raccomando all'on. ministro di aver mente a questi bisogni essenziali al morale dell'esercito.

Aggiungerò ancora che adesso, per esempio, l'arma che è più avvantaggiata è quella del Genio, nella quale vediamo dei capitani a 29 o 30 anni, mentre nelle altre armi arrivano al grado di capitano a 32, a 34 e anche a 35 anni. Dunque havvi un vantaggio sensibile per il Genio; ma sapete a che si riduce poi questo vantaggio? L'ufficiale del Genio diventa ufficiale a 19 anni. I più fortunati a 29 anni diventano capitani; quando dopo 7 anni di grado prendono l'esame per la promozione a scelta da capitano a maggiore e riescono, diventano maggiori all'età di 36 anni. Siccome poi si sta da 8 a 9 anni nel grado di maggiore, (e quelli che passano in Stato maggiore guadagnano ancora un anno), finiscono per arrivare al grado di colonnello a 44 o 45 anni. Stando poi 5 o 6 anni nel grado di colonnello arriveranno al grado di maggiore generale a 51 o 52 anni. Dunque i più fortunati arrivano al grado di maggiore generale a 51 o 52 anni. Ecco quindi la necessità di ritoccare le tabelle organiche delle altre armi, affinchè fra qualche anno non si verifichi che arrivino al grado di maggiore generale in giovane età soltanto gli ufficiali del Genio, ai

quali del resto io non invidio il favore di cui godono.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Conforme alle promesse che ho già avuto occasione di fare al Senato, dichiaro che terrò conto delle raccomandazioni dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 27-*bis*.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Limiti di età.

Art. 28.

Ai generali d'esercito non viene applicato alcun limite di età.

Esso è fissato a 68 anni per i tenenti generali che coprono le cariche enumerate all'articolo 16 e per il primo aiutante di campo generale di Stato maggiore.

(Approvato).

Art. 29.

Il limite d'età dei maggiori generali medici e del maggiore generale commissario è di 65 anni, quello del tenente generale medico è di 68 anni.

BAVA BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA BECCARIS. Noi abbiamo votato, anni or sono, una legge con la quale sono stati aumentati i limiti di età degli ufficiali dei carabinieri Reali. Ma i limiti di età sono stati aumentati solo fino al grado di colonnello, mentre la legge ha taciuto per i gradi degli ufficiali generali. Cosicché il maggior generale dei carabinieri cessa dal servizio a 62 anni, come tutti gli altri maggiori generali.

Ora, a me parrebbe equo che dal momento in cui si è aumentato il limite di età per tutti gli altri ufficiali dei carabinieri, si tenesse la stessa misura anche per gli ufficiali generali, e ciò anche per un principio di giustizia, per un principio morale. Poiché dovendo ora il maggior generale dei carabinieri andare a riposo a 62 anni, non vi è più la possibilità che un maggior generale dell'Arma arrivi al comando

generale dell'Arma. Infatti da parecchi anni sono già quattro tenenti generali che si succedono al comando generale dell'Arma, senza che nessuno di essi provenga dall'Arma stessa, ma provengono tutti dal Corpo di Stato maggiore. Ciò credo non sia conveniente nè nell'interesse del servizio, nè per il buon prestigio dell'Arma. Per conseguenza, io prego l'on. ministro a volere accogliere questa proposta, e spero che l'Ufficio centrale vorrà consentire con me, che si fissi anche pei maggiori generali dei carabinieri il limite di età di 65 anni.

GOIRAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. Non è la prima volta che si fa cenno di questa questione dei limiti di età per l'Arma dei carabinieri; ma questa questione di mantenere i maggiori generali dei carabinieri più o meno tempo in servizio è di tale competenza del Governo che l'Ufficio centrale se ne disinteressa. Sembra, in principio, che la cosa possa essere giusta, ma essa ha tali ragioni riflettenti il servizio interno che potrebbe interloquire anche il ministro dell'interno; ad ogni modo il nostro ministro della guerra, che è stato anche comandante generale dei carabinieri, potrà fare le sue dichiarazioni e l'Ufficio centrale si rimette a lui.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. La questione dei limiti di età degli ufficiali dei carabinieri è molto grave: se una modifica dovesse essere apportata, lo dico come mia opinione personale, forse sarebbe il caso di esaminare se non convenga piuttosto un ritorno ai limiti di età comuni a tutte le armi combattenti. La questione dunque potrà essere esaminata nel suo complesso e non soltanto in riguardo ai maggiori generali: essa ad ogni modo non è pregiudicata e prego quindi l'on. Bava-Beccaris di non insistere.

Quanto all'osservazione giustissima del senatore Bava, e niuno ne può parlare con maggior competenza di me, che, come ha accennato il senatore Goiran, ho avuto l'onore di reggere il Comando dell'Arma dei carabinieri, anch'io ho desiderato che quel Comando possa essere affidato ad un generale proveniente dall'Arma stessa. Ora non è escluso che ciò si

possa verificare nell'avvenire, poichè un maggiore generale dei carabinieri che dovesse assumere il comando dell'Arma potrebbe subito essere promosso tenente generale.

La questione adunque non è connessa al fatto di avere o non avere limiti di età maggiori, ma è collegata a un altro complesso di circostanze; e non è qui il caso di ricercare quali speciali considerazioni possano avere, in passato, consigliato al Governo di chiamare al comando dell'Arma dei carabinieri Reali generali non provenienti dall'Arma.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 29.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 30.

Il limite di età di 68 anni è pure stabilito per l'ufficiale generale investito della carica di ministro della guerra.

Esso è applicato anche al ministro cessante dalla carica, quando questi abbia coperto in precedenza una delle cariche di cui all'art. 16, oppure sia più anziano di un comandante di corpo d'armata.

(Approvato).

Art. 30 bis.

In tempo di guerra è sospesa l'applicazione degli articoli 28, 29 e 30 della presente legge.

(Approvato).

ASPETTATIVA SPECIALE.

Art. 31.

Il ministro della guerra è autorizzato a concedere ai tenenti colonnelli e maggiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio speciali collocamenti in aspettativa a domanda, analogamente a quanto è stabilito pei capitani dall'art. 2 della legge n. 247 in data 3 luglio 1902 e dall'art. 4 della legge n. 493 in data 19 luglio 1909.

(Approvato).

Art. 32.

Il numero massimo degli ufficiali da collocarsi in aspettativa per effetto del precedente

articolo non può superare un decimo dell'organico rispettivamente stabilito per ciascun grado nelle singole armi.

(Approvato).

Art. 33.

Gli stipendi degli ufficiali durante l'aspettativa speciale di cui all'art. 31 della presente legge, all'art. 2 della legge n. 247 in data 3 luglio 1902, all'art. 4 della legge n. 493 in data 19 luglio 1909 e all'art. 10 della legge n. 531 in data 17 luglio 1910 sono considerati come percepiti per intero per l'applicazione degli articoli 71 e 85 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

(Approvato).

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 34.

Non può essere promosso al grado superiore l'ufficiale a carico del quale sia iniziato procedimento penale o sia ordinata la convocazione di un Consiglio di disciplina. In caso di esito favorevole, l'ufficiale, previo un nuovo giudizio delle Commissioni d'avanzamento, può essere subito promosso, ed in tal caso gli viene assegnata la data e la sede d'anzianità che avrebbe conseguito qualora la sua promozione non fosse rimasta sospesa.

(Approvato).

Art. 34 bis.

Per conseguire la nomina a sottotenente di complemento nei Corpi sanitario e veterinario è necessario soddisfare alle condizioni di cui all'art. 2 e possedere la laurea in medicina e zoiatria.

Possono inoltre conseguire tale nomina i sottotenenti di complemento di qualsiasi arma o corpo che abbiano conseguito la laurea in medicina o zoiatria.

(Approvato).

Art. 35.

Gli articoli 1, 4, 5, 6, 10, 12, 25, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 51 della legge 2 luglio 1896, n. 254 modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50 e 21 luglio 1902, n. 303, sono abrogati.

Gli articoli 8, 24, 35, 55 e 58 della legge predetta pel R. esercito sono abrogati nelle parti in cui non fossero in armonia colle disposizioni della presente legge.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 36 *stralciato*.

Art. 37.

Il Ministero stabilirà con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, le norme per la prima applicazione della presente legge, fermi rimanendo i diritti e i titoli già acquisiti all'avanzamento ad anzianità ed a scelta.

(Approvato).

Art. 37 *bis*.

Nel primo anno successivo alla data della presente legge avranno facoltà di presentarsi all'esperimento a scelta, di cui all'art. 7, soltanto i capitani che abbiano almeno otto anni di grado, ed i capitani medici e veterinari entrati nel primo quarto del ruolo rispettivo.

Nei cinque anni successivi alla data della presente legge potranno presentarsi agli esperimenti a scelta anche i capitani che non abbiano compiuto presso le truppe il tempo prescritto dall'art. 7, a condizione che prestino servizio a un reggimento o reparto autonomo almeno dal 1° gennaio successivo alla data della legge.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Per chiarire la portata di quest'articolo aggiuntivo proposto dal Ministero, io devo far presente che trattasi per la prima volta dell'applicazione dell'avanzamento a scelta da capitano a maggiore, consentito a tutti i capitani i quali abbiano sette anni di grado.

È ovvio il pensare come nella prima applicazione della legge sarà considerevole il numero dei capitani che si presenteranno allo esperimento. E quindi, per applicare gradatamente questa nuova disposizione, io avrei proposto che per il primo anno non fossero am-

messi agli esperimenti di avanzamento a scelta se non i capitani che avessero già otto anni di grado e non sette soltanto come stabilisce la legge. Solo negli anni successivi la legge avrà la sua integrale applicazione. Con ciò verrà diminuito, io spero, l'eccessivo affollarsi di ufficiali per dare l'esame, tanto più che non potrebbero essere subito tutti promossi, perchè non più di un sesto delle vacanze è riservato alla scelta.

La seconda disposizione contenuta in questo articolo 37-*bis* tende a riparare ad un inconveniente che si verificherebbe nella prima applicazione dello emendamento proposto dal senatore Bava-Beccaris.

Il senatore Bava-Beccaris, al quale si sono associati altri colleghi del Senato, pur riconoscendo equo il limite di sette anni di grado da capitano per poter concorrere all'avanzamento a scelta, ha proposto che di questi sette anni cinque anni almeno fossero passati non negli uffici, ma effettivamente al comando di truppa.

Il concetto è giustissimo; è questione soltanto di intendersi sulla misura; a me era parso che quattro anni fossero sufficienti, ma non ho difficoltà a consentire che siano portati a cinque. Può accadere però che, alla prima applicazione della legge, molti capitani che avrebbero uno dei titoli necessari per concorrere all'avanzamento a scelta, cioè il titolo dei sette anni di grado, non avessero però l'altro dei cinque anni passati al comando effettivo di truppa. Vi sono infatti ufficiali, che il Ministero ha creduto di utilizzare o come insegnanti nelle scuole militari, o come aiutanti di campo, o come applicati di Stato maggiore, e a tutti questi ufficiali distintissimi verrebbe preclusa la via dell'avanzamento a scelta. Ecco perchè con questa disposizione viene stabilito che all'atto dell'applicazione della legge anche i capitani, che non hanno i cinque anni di comando di truppa, possano concorrere all'avanzamento a scelta; a condizione però che, appena promulgata la legge, rientrino a far servizio ai reggimenti.

BAVA BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA BECCARIS. Ho chiesto di parlare, come autore dell'emendamento che ha citato l'on. ministro, per dichiarare che concordo perfettamente nella proposta fatta dal ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 37 *bis*.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 38.

Ai maggiori che già trovansi nel Corpo di Stato maggiore, ed a quelli che vi saranno trasferiti in seguito, provenienti dai capitani che già godettero della promozione a maggiore a scelta, per effetto dei Reali decreti 29 marzo 1885 e 25 gennaio 1888, non sarà applicato il disposto dell'art. 22 della presente legge.

POLLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLIO. L'articolo 37 dice che il Ministero farà note le disposizioni, per la prima applicazione di questa legge, per decreto Reale, fermi rimanendo i diritti acquisiti.

L'articolo 38, di cui abbiamo sentito ora la lettura, parla dei maggiori, che sono già di Stato maggiore, che hanno goduto del primo vantaggio da capitano a maggiore, e che non godranno del vantaggio del sesto stabilito dalla presente legge.

Domando all'onorevole ministro se questa disposizione s'intende conglobata con quella dell'articolo 37, cioè se i maggiori di Stato maggiore, che non hanno goduto altro vantaggio che quello della promozione da capitano a maggiore, godranno del vantaggio stabilito dall'antica legge nella promozione da maggiore a tenente colonnello.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ne sarebbero esclusi, secondo la dizione dell'art. 38. La disposizione dell'art. 22 non è applicabile agli ufficiali di Stato maggiore, i quali abbiano fruito del vantaggio da capitano a maggiore in base alle norme vigenti prima della legge del 1896.

POLLIO. È giusto, e ringrazio!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 38.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 39.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in un testo unico, sentito il parere del Consiglio di Stato, le varie leggi relative all'avanzamento nel R. esercito.

(Approvato).

PRESIDENTE. Domando all'on. relatore dell'Ufficio centrale se crede possibile riferire oggi stesso sul coordinamento di questa legge o di rinviarla ad altra seduta.

GOIRAN, *relatore*. Si può fare anche subito; basta mezz'ora di tempo.

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge che sarà inviato per l'opportuno esame alla Commissione di finanze.

È sospesa la seduta per mezz'ora (ore 15.45).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. La seduta è ripresa (ore 16.10).

GOIRAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. Onorevoli Senatori. Do ragione delle modificazioni introdotte nella legge per coordinare i vari articoli fra di loro.

Gli art. 1 e 2 restano invariati; il 2-*bis* diviene 3 senza variazioni. L'art. 2-*ter* diventa 4, e in esso sono corrette anche le indicazioni degli altri articoli in base alla nuova numerazione.

L'art. 3 diventa 5, l'art. 4-6; l'art. 5-7, l'articolo 6-8, l'art. 7-9, l'art. 8-10, l'art. 9-11, l'articolo 10-12, l'art. 11-13, l'art. 12-14, l'art. 13-15, l'art. 14-16, l'art. 15-17, l'art. 16-18. In questo articolo, dove si dice « e dei quattro generali designati per il comando di un'armata », è stato tolto il 4 e si è sostituito « e dei generali designati per il comando di una armata ».

L'art. 17 diventa 19, l'art. 18-20, e successivamente il 19-20, il 20-22, il 21 è soppresso, il 22 diviene 23. Avendo poi soppresso il ruolo unico, sono cancellate le indicazioni degli articoli 23, 24, 25, 26, 27 che sono stati stralciati.

L'art. 27-*bis* diventa 24, l'art. 28-25, l'articolo 29-26, l'art. 30-27, l'art. 30-*bis* 28, l'articolo 31-29, l'art. 32-30, l'art. 33-31, l'art. 34-32, l'art. 34-*bis* 33, l'art. 35-34.

Il 36 viene cancellato, l'art. 37 diventa 35, il 37-*bis*, 36, il 38 37, il 39, che è l'ultimo della legge, diventa art. 38.

PRESIDENTE. Se nessuno ha osservazioni da fare, il coordinamento s'intenderà approvato.

Si dovrebbe ora procedere alla votazione a scrutinio segreto di questa legge, ma poiché sembra che il Senato non sia in numero, la votazione sarà rinviata alla seduta di domani.

Presentazione di un disegno di legge.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati:

Modificazioni e aggiunte alla legge 15 luglio 1907, n. 506, per l'esercizio di Stato dei telefoni.

Prego l'on. Presidente di voler mandare questo disegno di legge all'esame della Commissione di finanze, che ha già allo studio altri progetti di legge analoghi.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro delle poste della presentazione di questo disegno di legge. Se nessuno fa osservazioni in contrario, l'esame di esso sarà demandato, secondo la proposta dell'on. ministro, alla Commissione di finanze.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

I. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 711);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 760);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 806);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 807);

Vigilanza sulle fondazioni che hanno per fine l'incremento dell'economia nazionale e dell'istruzione agraria, industriale e commerciale e sulle istituzioni affini (N. 689);

Aggregazione del comune di Staletti al mandamento di Gasperina (N. 864);

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

III. Relazioni della Commissione per il Regolamento interno del Senato (Nn. CLXIII e CLXIV - *Documenti*).

La seduta è sciolta (ore 16,30).

Licenziato per la stampa il 12 marzo 1913 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.